SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1635)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1986

Limiti di applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'attività giornalistica a seguito di condanna penale

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti vicende giudiziarie hanno riproposto il problema della interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività giornalistica che, secondo la normativa vigente, consegue alla condanna del giornalista per diffamazione a mezzo stampa. A parte le polemiche insorte e le reazioni dell'ordine professionale, dense di conflittualità con gli operatori della giustizia, il problema investe la più ampia tematica della libertà di espressione e del corrispondente interesse all'informazione in favore dell'opinione pubblica, anch'esso meritevole di tutela: entrambi questi aspetti possono subire pregiudizio da un eccessivo rigore della disciplina e dell'automatica applicazione della pena accessoria allorchè vi sia condanna per delitti commessi « con l'abuso di una professione o con violazione dei doveri ad essa inerenti ».

È vero che, secondo una ben nota giurisprudenza della Corte di cassazione, il termine « abuso della professione » deve essere interpretato nel senso di « uso abnorme del diritto all'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, effettuato con l'intenzione di conseguire uno scopo diverso da quello per il quale il legislatore ha concesso il diritto stesso, seguìto da un comportamento *contra legem* particolarmente grave sia dal lato obiettivo (per la reiterazione e la gravità del fatto) sia dal lato subiettivo (per la maggiore intensità del dolo) »; è anche vero che secondo la Corte la violazione dei doveri, tale da comportare l'interdizione, è soltanto quella che si concreta in « gravi e reiterate violazioni dei princìpi di etica professionale », per cui non sarebbe sufficiente alla comminatoria interdittiva una isolata condotta diffamatoria. Ma è altrettanto vero che in certi casi la magistratura di merito ha adottato un orientamento più rigoroso, donde la necessità di intervenire in sede legislativa.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Codice e legislazione penale - Stampa ed editoria*)

D'altra parte, occorre evitare che l'attività giornalistica, allorchè trasmodi in offesa dell'altrui reputazione, sia sempre ed in ogni caso immune dalla pena accessoria che costituisce un deterrente talvolta più efficace della stessa condanna alla pena principale. Occorre, cioè, un equo contemperamento fra la tutela della libertà di espressione con la stampa o altro mezzo e la tutela della reputazione di ciascuno, così da conservare la pena accessoria, ma limitandola ai casi di particolare gravità e sempre che il colpevole sia stato più volte condannato per reati della stessa indole; quindi la gravità del fatto e la reiterazione della condotta rappresentano condizioni concorrenti ai fini della pena accessoria.

Si ritiene di inserire la nuova norma nell'articolo 595 del codice penale, in modo da riferirla a qualunque mezzo di diffusione; infatti, una modifica dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, lascerebbe fuori i fatti commessi con mezzi di diffusione diversi dalla stampa ovvero comporterebbe una molteplicità di rinvii ricettizi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nell'articolo 595 del codice penale, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione nell'esercizio della professione di giornalista o di pubblicista, la condanna per i delitti commessi con l'abuso della professione o con violazione dei doveri ad essa inerenti comporta l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30, quando il fatto è di particolare gravità ed il colpevole è stato più volte condannato per reati della stessa indole ».